

T44/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 443

SOMAT SPA

R.G.E. 1791/15 REMAR

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	443	02/03/2016			€ 1.435,20

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

SEMAT S.p.A.

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;247.860

DICONSI EURO: millequattrocentotrentacinque,20

PAGAMENTO:

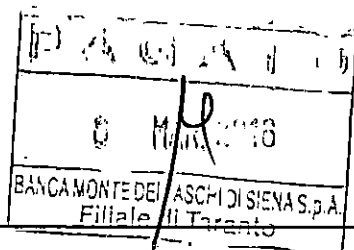
BANCA DI VALLE CAMONICA

IBAN: IT73W0324454030000000004154

CAUSALE DEL PAGAMENTO

R.G.E. 1791/15 REMAFER

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.435,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.435,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	CASSA	CASSA
			IMPORTO LORDO	€ 1.435,20
			PREVISIONE	€ 0,00
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
				€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT73W0324454030000000004154

NR.SCT: 143167056 CRO: A1006172229

DATA ORDINE: 08.03.2016

TRANSACTION ID: A100617222901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: BANCA DI VALLE CAMONICA
ARTOGNE
FILIALE DI ARTOGNE

C/O U

BS

BENEFICIARIO: SEMAT SPA

DT REG : 10.03.2016

IMPORTO: 1.435,20

NOTE: RGE 1791 15 REMAFER

MANDATO NUM. 443

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	443	02/03/2016			€ 1.435,20

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

SEMAT S.p.A.

- 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.860

DICONSI EURO: millequattrocentotrentacinque,20

PAGAMENTO:

BANCA DI VALLE CAMONICA

IBAN: IT73W0324454030000000004154

CAUSALE DEL PAGAMENTO

R.G.E. 1791/15 REMAFER

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.435,20
TOTALE RITENUTE	..€	0,00
IMPORTO	€	1.435,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.435,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SEMAT S.P.A.

REMAFER R.G.E. 1791/2015

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	0,00
Imponibile esenti iva	1.200,00
Rimborso spese Generali 15,00%	180,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	55,20
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	1.435,20
Iva (22%)	0,00
Totale fattura	1.435,20
Ritenuta irpef (20%)	0,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	1.435,20

P.N. 718
02/13/16

~~AVV. AMBROSIO SERGIO~~

SEMAT S.P.A.

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	1.200,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	180,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	55,20
Spese esenti non ass.	0,00
Totale	1.435,20
Iva (22%)	315,74
Totale fattura	1.750,94
Ritenuta irpef (20%)	276,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	1.474,94

TRIBUNALE DI TARANTO

III SEZIONE CIVILE

Il giudice

3

sciolta la riserva formulata all'udienza che precede il presente provvedimento, nella procedura n.1791/2015 R.G.E., e letto quanto depositato dalle parti, osserva quanto segue.

È manifestamente insussistente il fumus di fondatezza dell'opposizione proposta, e per plurime ragioni.

L'opposizione è, evidentemente (ed anche a non considerare quanto oltre scritto), tardiva, posto che come risulta dall'allegata (alla memoria depositata il 9.2.2016 da SEMAT S.P.A.) ricevuta di avvenuta consegna (identificativo messaggio: opec228.20151203180140.20801.04.1.213@sicurezzapostale.it), l'ordinanza di assegnazione risulta ritualmente notificata all'opponente, ai sensi dell'articolo 3 *bis* della legge 53/1994, il 3.12.2015, con le relative formalità ivi previste: sicché l'opposizione ad essa, datata 14.1.2016, risulta proposta oltre il termine perentorio *ex* articolo 617, comma 2, c.p.c.

Ad ogni modo, anche ove ciò non fosse, l'opposizione "avverso l'ordinanza di assegnazione del 22.10.2015" (pagina 1 dell'atto d'opposizione qui in esame), risulta in ogni caso tardiva considerando che il 23.12.2015, allorché fu proposta istanza di revoca (con cui, peraltro, si allegava l'atto qui opposto), la stessa ordinanza doveva considerarsi già nota alla parte: sicché, anche al di là della notifica anzidetta (da parte di SEMAT S.P.A.), l'odierna opposizione del 14.1.2016 è comunque stata formulata dopo il predetto termine di 20 giorni di cui all'art.617, comma 2, c.p.c. a decorrere dal 23.12.2015.

È solo *ad abundantiam* che si evidenzia, ancora, come l'istanza sia inamissibile anche anche per ulteriori ragioni.

A prescindere, infatti, dalla (supposta, nella tesi di parte opponente) necessità, tra i requisiti di un atto – pignoramento – già perfezionatosi, di presupposti che (a dire, naturalmente, di parte opponente) sarebbero intervenuti dopo la sua formazione (con una singolare nullità di un atto – o, meglio di tutti quelli in Italia formati prima della novella e non rispettosi di essa – dichiarata ex lege: fattispecie che – ove la questione fosse rilevante, per la decisione: ma non lo è – non potrebbe non esser devoluta, per la sua dubbia razionalità, al vaglio del giudice delle leggi) – posto che la tesi sostenuta dall'opponente (necessità di indicare elementi che, a monte, mancherebbero nel pignoramento notificato ben prima della novella dell'articolo 548 c.p.c.), a questo porterebbe – ad ogni modo, tale tesi comporterebbe – sempre a dire dell'opponente – la nullità dell'ordinanza emessa ex articolo 548 c.p.c. il 2.7.2015, con cui (in modo asseritamente erroneo, perché l'originario pignoramento sarebbe stato mancante del presupposto – si ripete: intervenuto dopo, stando alla tesi qui sostenuta – per poter emettere una simile ordinanza) si disponeva:

"... la notifica della presente ordinanza a chi non ha inviato la dichiarazione di terzo (AMAT S.P.A.), almeno dieci giorni prima della nuova udienza, con l'avvertenza che, ove la dichiarazione non venga resa neppure per la prossima udienza, quanto pignorato, nei termini indicati dal creditore, si dovrà considerare non contestato a norma del comma 1 del medesimo articolo 548 c.p.c. ..."

Orbene, ma se ciò è (ovvero, se il novellato articolo 548 c.p.c. disciplinava anche l'ordinanza *de qua*, e, indirettamente, come detto, lo stesso pignoramento: che avrebbe dovuto avere



altro contenuto, stando alla tesi qui in esame), è evidente che il terzo AMAT S.P.A. sarebbe stato leso non certo dall'ordinanza di assegnazione (che è mera conseguenza dell'iter pregresso, ed *in primis* dell'ordinanza del 2.7.2015), ma, per l'appunto, dall'ordinanza del 2.7.2015. Sennonché, anche ove fosse fondato l'assunto interpretativo dell'opponente, la asserita nullità avrebbe dovuto esser fatta valere entro il termine perentorio, ex articolo 617, comma 2, c.p.c., di notifica dell'ordinanza all'AMAT S.P.A. (sulla pacifica sanatoria, in simili casi, per il decorso dei termini perentori ex articolo 617 c.p.c., si vedano Cass. 10497/2006 e 1308/2002). Con la conseguenza che – sanata, per decorrenza del termine per la sua impugnazione, la (ipotetica) nullità dell'ordinanza 2.7.2015 – non v'è più alcuna ragione per ritenere che il pedissequo atto (l'assegnazione) sia, a sua volta, viziato.

Dunque, riassumendo: posto che la lesione è (o, meglio, sarebbe) stata determinata dall'ordinanza 2.7.2015 e che la successiva assegnazione altro non è che la logica, necessaria ed indefettibile conseguenza della medesima ordinanza (che – a dire dell'opponente – avrebbe erroneamente ravvisato sussistere, nella specie, i presupposti della *ficta confessio*), una volta decorsi i termini per impugnare l'ordinanza 2.7.2015 non era proponibile più alcuna istanza di revoca e/o di opposizione agli atti.

Ad ogni modo, l'opposizione è pure infondata nel merito.

Invero, reputa l'opponente che l'atto di pignoramento. (si ripete: redatto prima dell'intervenuta novella) fosse nullo (o, meglio, non conforme alla normativa sopravvenuta), in quanto che:

“... l'allegazione del creditore può ritenersi idonea a rendere operante la dichiarazione implicita o presunta del terzo, per un verso, quando sia stato identificato il titolo costitutivo del rapporto intercorso tra il debitore ed il terzo; per altro verso, invece, quando siano stati forniti elementi sufficienti a quantificare il credito. Requisiti (entrambi) assenti nel caso che ci riguarda.

Non è infatti percorribile la tesi secondo cui potrebbe considerarsi sufficiente che il creditore indichi il solo titolo costitutivo dell'obbligazione del terzo senza dar traccia, neppure approssimativa, dell'effettiva detenzione, da parte del terzo, del pieno o parziale ammontare della somma da questi eventualmente dovuta al debitore” (pagina 8 dell'odierna opposizione, di cui si trascrivono anche le sottolineature);

“non può ritenersi tout court incontestato l'importo oggetto del pignoramento, in assenza di una chiara allegazione del creditore suscettibile di consentire la diretta identificazione del credito. Circostanza, questa, non riscontrabile nell'allegazione creditoria del caso di specie” (pagina 2 dell'istanza di revoca precedentemente proposta da parte opponente).

Ma, rammentato che, ex articolo 156 c.p.c., un atto è nullo solo in 2 casi – o quando ciò è espressamente sancito dalla legge (e non è questo il caso) o quando è inidoneo al raggiungimento dello scopo – deve verificarsi se l'atto di pignoramento davvero non consentisse all'AMAT S.P.A. di rendere la dichiarazione: sì da rendere la successiva ordinanza del 2.7.2015 illegittima. Orbene, si legge nel pignoramento:

“il Comune di Grottaglie nonché la società AMAT S.p.A., detengono somme della



società RE.MA.FER. s.r.l., quale prezzo di servizi resi dalla società debitrice in forza di contratti d'appalto intercorrenti con la citata pubblica amministrazione nonché con l'Amat S.p.A. ovvero dovute alla RE.MA.FER. s.r.l. a qualsivoglia titolo", sicché si è proceduto "a pignoramento" di "tutte le somme disponibili" detenute (anche) dalla AMAT s.p.a., "fino alla concorrenza di € 10.000,00".

Orbene, non è dato (francamente) comprendere cosa non vi sia di chiaro in quanto sopra trascritto. Anzi, l'AMAT S.P.A. aveva ben più del minimo necessario, per poter rendere la compiuta dichiarazione.

Pretendere che dovesse esser, ancor più precisamente, "identificato il titolo costitutivo" o, addirittura, che dovessero esser forniti "elementi sufficienti a quantificare il credito" effettivo (come se la parte esecutante possa sapere se e quali mandati di pagamento o bonifici o assegni ecc. fossero stati emessi) sarebbe davvero privo di senso (tanto più ove si consideri che la normativa è applicabile anche ai rapporti integralmente privatistici, nei quali accordi e pagamenti ben potrebbero avere forme assolutamente non conoscibili ai terzi).

Di più.

Posto che neppure nell'ordinanza di assegnazione si dice del preciso rapporto tra esecutata e terzo (data di conclusione del negozio giuridico, eventuale numero di registrazione e/o repertorio, somme erogate e/o somme ancora da erogare ecc.), e che nessun altro atto chiarificatore è intervenuto, nelle more, ci si chiede come abbia fatto, l'opponente, con l'istanza di revoca, a capire, in quel momento, che doveva esser resa dichiarazione di debito di soli € 535,00: insomma, non è dato comprendere cosa abbia, improvvisamente, "illuminato" detto ente, sì da consentire allo stesso (con buon ritardo, rispetto alle 2 notifiche – pignoramento ed ordinanza 2.7.2015 – ad esso pervenute ed asseritamente "criptiche") di prendere piena consapevolezza di cosa, in effetti, si trattasse e rendere (finalmente, ma tardivamente) la dichiarazione di terzo.

La realtà è molto più banalmente quella per cui, come ammette la stessa AMAT S.P.A.:

"L'AMAT SPA non aveva reso la dichiarazione a causa di un mero disguido" (pagina 2 dell'istanza di revoca).

"Mero disguido", dunque, non incomprensibilità di un pignoramento e della successiva ordinanza del 2.7.2015, assolutamente chiari e trasparenti. "Mero disguido" a cui si cerca tardivo (ed improprio) rimedio richiamando pretesi vizi di un pignoramento, in realtà, perfettamente regolare, ove pure si pretendesse di applicare ad esso la normativa sopravvenuta.

Peraltro, nell'opposizione si avalla un'interpretazione della nuova disposizione alla luce del fatto che, trattandosi di ente "trasparente", più dettagliate indicazioni sui rapporti in essere la parte pignorante avrebbe potuti acquisirli attraverso il suo sito internet. Ma, anche ciò ammesso, non considera, l'opponente, che la medesima disposizione è applicabile sia per la pubblica amministrazione, sia per il privato (magari datore di lavoro o inquilino in nero). Laddove, di contro, è evidente che chi sia citato quale terzo pignorato abbia una sola, modestissima attività da compiere (ove voglia evitare le conseguenze del suo silenzio): rendere – banalmente – la dichiarazione circa i suoi rapporti con parte esecutata (essendo, si rammenta, il pignorante terzo estraneo, rispetto ad essi), almeno dopo l'ordinanza notificata ex articolo 548 c.p.c.. Tutto qui.

È per tutto il complesso delle predette ragioni che l'istanza sospensiva si rivela non accoglibile.



Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1. Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione anzidetta;
2. Condanna l'AMAT S.P.A. al pagamento delle spese di procedura, liquidate, in favore di TALÒ FRANCESCO, in € 1.100,00, ed in favore della SEMAT S.P.A., in € 1.200,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, come da tariffa vigente, ed al rimborso del contributo previdenziale e dell'IVA, se e come dovuti per legge al saldo effettivo;
3. Fissa termine perentorio di 30 giorni, dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, per l'eventuale introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 *bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Taranto, 10/02/2016

IL GIUDICE

(Luciano Cavallone)



STUDIO LEGALE
AMBROSIO - MENINI - TOLASI

AVV. SERGIO AMBROSIO
AVV. FRANCESCO MENINI
AVV. LIVIA TOLASI
AVV. VITTORIO TOLASI
AVV. DAVIDE BODEI

Brescia, 25 febbraio 2016

A mezzo pec: controllogestione@pec.amat.ta.it

Spettabile

AMAT s.p.a. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via Cesare Battisti 657

74121 - TARANTO

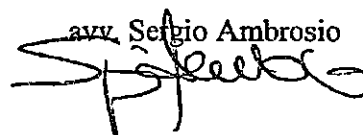
Semat s.p.a. / Re.Ma.Fer. s.r.l.: procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi r.g.e.
1791/15 Tribunale di Taranto

Facendo seguito alla Vostra del 23 febbraio u.s. di seguito si indicano le coordinate bancarie della mia assistita alle quali accreditare la somma di € 2.074,22 liquidata dal G.E. dr. Cavallone nell'ambito della procedura esecutiva sopra emarginata con ordinanza del 22.10.15:
- conto corrente intestato a Semat s.p.a. presso Banca di Vallecamonica, Agenzia di Artogne (BS),
IBAN: IT73W0324454030000000004154.

1 N. 693
0113116

Di seguito indico altresì le coordinate bancarie a me intestate affinché possiate procedere all'accredito di quanto liquidato a titolo di spese legali nell'ambito della medesima procedura esecutiva nonché nella successiva fase di opposizione, come da nota spese che si allega:
- conto corrente intestato a avv. Sergio Ambrosio presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 4 di Brescia via F.lli Ugoni, IBAN: IT27 Q 05696 11204 000002680X46.

Distinti saluti.

avv. Sergio Ambrosio


Si allega:

- nota spese AMAT s.p.a. del 25 febbraio 2016.